RAFFRONTO	
L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001. Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.	Proposta di legge n. 467/10 <sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere regionale D. Giannetta, recante: "Legge regionale in materia di politiche di insediamento industriale"
	Art.22
Art.1	(Abrogazione di norme) Art.1
Finalità	Finalità
1. La Regione Calabria con la presente legge disciplina l'assetto, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale in attuazione dell'articolo 65 del D.P.R. n. 616/1977 e agli effetti di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dell'articolo 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, dell'articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.	Identico
2. I Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di sviluppo industriale assumono la denominazione unica di "Consorzi per lo sviluppo industriale", di seguito chiamati "Consorzi", dell'area di competenza che coincide, di norma, con il territorio della provincia d'appartenenza.	Abrogato
Art.2	Art.2
Natura giuridica dei Consorzi.	Natura giuridica dei Consorzi.
1. I Consorzi sono Enti Pubblici Economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive.	Identico
2. I Consorzi, ferma restando l'autonomia delle funzioni di cui alla presente legge e la loro natura giuridica di cui al primo comma, sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della	Identico
Giunta regionale.  3. I Consorzi già costituiti hanno sede in Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, possono istituire, nell'ambito del territorio di pertinenza, sedi operative previa deliberazione dell'Assemblea Generale.	Abrogato
4. Possono partecipare ai Consorzi, oltre la Regione, i comuni, le province, le Comunità	Identico.

() Art.5	()
Art.5 Organi.	
1. Sono organi dei Consorzi di sviluppo	
industriale:	
a) l'Assemblea Generale;	
b) il Comitato Direttivo;	
c) il Presidente;	Abrogato
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.	
2. La durata in carica degli Organi è fissata in	
anni cinque per i membri dell'Assemblea	
Generale ed il Comitato Direttivo, con	
possibilità di rielezione per una sola volta, e in tre anni per il Collegio dei Revisori dei Conti.	
3. Ai componenti degli organi suddetti si	
applicano, in materia d'incompatibilità, le	
disposizioni nazionali e regionali vigenti.	
()	()
Art.7	
Assemblea generale.	
1. L'Assemblea generale è composta dai legali	
rappresentanti dei soggetti consorziati o loro	
delegati.	
2. L'Assemblea generale è competente sui	
seguenti atti fondamentali:  a) adotta lo Statuto e le modificazioni a	
maggioranza assoluta dei componenti assegnati	
e, dopo la terza votazione, a maggioranza	
semplice;	Abrogato
b) elegge il Comitato Direttivo;	Aurogato
c) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi	
•/ •	
partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;	
partecipanti e sulla decadenza dei consorziati; d) determina le quote a carico dei consorziati e	
partecipanti e sulla decadenza dei consorziati; d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali	
partecipanti e sulla decadenza dei consorziati; d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;	
partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;  d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;  e) propone l'affidamento al Consorzio di nuove	
partecipanti e sulla decadenza dei consorziati; d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi; e) propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;	
partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;  d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;  e) propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;  f) fissa le indennità spettanti ai membri del	
partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;  d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;  e) propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;  f) fissa le indennità spettanti ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente, al Collegio	
partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;  d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;  e) propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;  f) fissa le indennità spettanti ai membri del	

- g) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano economico finanziario (P.E.F.) relativo all'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio di Esercizio predisposto dal Comitato Direttivo. Il termine di approvazione del bilancio di Esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30 giugno, previa apposita deliberazione di Comitato Direttivo;
- h) delibera sulla contrazione dei mutui;
- *i)* adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio.

## Art.8

## Comitato Direttivo.

- 1. Il Comitato direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero di tre membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l'adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l'elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale.
- 2. Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati all'Assemblea Generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente e dei dirigenti. In particolare:
- *a)* approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;
- b) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 4 e 9 della legge n. 127/1997, in quanto compatibili;
- c) approva la proposta del Piano Economico e Finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti dall'Assemblea Generale, gli accordi di programma;
- d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;
- e) approva i regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità;

Abrogato

(n) nomina il Direttore Generale del Consorzio, secgliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto può conferire, con seclta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'Assemblea Generale a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in possizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità; gy determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale a dottata con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scruttinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed escretia le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.1  Il Collegio dei Revisori di ci Conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due		
qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto può conferire, con scelta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'Assemblea Generale a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di ctà non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dicci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità; 2g determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sositiure è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art. 11  **Il Collegio dei Revisori**  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	f) nomina il Direttore Generale del Consorzio,	
qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto può conferire, con scelta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'Assemblea Generale a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di ctà non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dicci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità; 2g determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sositiure è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art. 11  **Il Collegio dei Revisori**  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con	
difetto può conferire, con scolta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'Assemblea Generale a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dicei anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità;  g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione conomico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo ad sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti is provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sifudicia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art. 1! Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'Assemblea Generale a esperti o professionisti estranci all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di ctà non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità; g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta dei Capitale Sociale e amaggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  **RCollegio dei Revisori**  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	1 -	
incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'Assemblea Generale a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in possizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dicci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità;  g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale e adottata con la rappresentanza legale del Consorvio ed serecita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.1  **RONIGENTA NOTA DI GUERRA NOTA DI GENTA NOTA DI Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
non superiore a quella dell'Assemblea Generale a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità; g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi. 3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo. 4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale. 5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	-	
a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità; g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi. 3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale e andottata con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  **Rollegio dei Revisori**  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità;  g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economino-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	non superiore a quella dell'Assemblea Generale	
diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità;  g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta dei Copitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  **Il Collegio dei Revisori**  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	a esperti o professionisti estranei	
diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità;  g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta dei Copitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  **Il Collegio dei Revisori**  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	all'amministrazione dell'ente, in possesso del	
che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquemale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità;  g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed escreita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	<u> </u>	
esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità;  g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	<u> </u>	
Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità; gg/ determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	<u> </u>	
industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità;  g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente la la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	<u> </u>	
dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità;  g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art. 11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	-	
prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità;  g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità; g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi. 3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	<u> </u>	
confermati senza ulteriori formalità; g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi. 3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	prima applicazione i Direttori comunque	
confermati senza ulteriori formalità; g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi. 3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	nominati alla data del 30 giugno 2000 sono	
g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	5 5	
massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente  Art.9  Il Presidente  a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	1 9	
dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.  3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art. 9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art. 11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art. 9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art. 11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
rinnovo.  4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	-	
4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	metà dei componenti si provvede al totale	
Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	rinnovo.	
Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	4. Possono essere componenti del Comitato	
Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	<u> </u>	
documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
industriale.  5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	1	
5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	1 11	
del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.  Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	<u> </u>	
Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	Sociale e adottata con la maggioranza assoluta	
Art.9  Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	del Capitale Sociale.	
Il Presidente.  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	Il Presidente.	
a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
sufficiente la maggioranza semplice.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		Abrogato
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
dallo Statuto.  ()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
()  Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	_	
Art.11  Il Collegio dei Revisori  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	dallo Statuto.	
11 Collegio dei Revisori 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	()	()
11 Collegio dei Revisori 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto	Art.11	` /
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto		
ua un i restuente e ua une memori enettivi e une		
	da un i residente e da due memori enemvi e due	

supplenti iscritti all'albo di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992.  2. Il Collegio dei revisori dei Conti è eletto dal Consiglio regionale con una votazione per i membri effettivi ed una per i membri supplenti, ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.	Abrogato
()	
Art.15  Bilanci e Piani economico-finanziari dei Consorzi.  1. Il bilancio del Consorzio si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi ed interventi.  2. I Consorzi devono predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico - finanziario, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio dell'anno successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla Giunta regionale che esercita il controllo entro 30 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato.  3. I documenti contabili riferiti al Bilancio d'esercizio ed al PEF annuale, così come approvati dal Comitato Direttivo, devono essere trasmessi ai Soci, almeno 20 giorni prima della Convocazione dell'Assemblea per la loro	Abrogato
approvazione. ()	()
	Art.4 (Sviluppo del sistema insediativo)
A art 2.1	
1. Al fine di incrementare la competitività delle imprese, la Regione, su istanza dei Consorzi, provvede, attraverso l'impiego prioritario dei fondi comunitari, al finanziamento delle opere atte alla costituzione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni.	Art.21  1. Al fine di coniugare competitività, pianificazione e salvaguardia ambientale, la Regione, in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promuove la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (di seguito APEA), favorendo la trasformazione degli agglomerati industriali, delle aree e degli insediamenti PIP in APEA.
2. Il Presidente della Regione provvede con proprio atto al riconoscimento della qualificazione APEA dei territori consortili, o di	2. Il CORAP è il soggetto delegato alla definizione, programmazione, progettazione, regolamentazione, realizzazione e

parti di essi, dotati delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza. La Giunta Regionale approva il Regolamento sulla costituzione delle APEA sulla base di una proposta unitaria predisposta dai Consorzi industriali coordinati dall'Assessore regionale alle Attività Produttive.	gestione delle APEA su tutto il territorio regionale e ne garantisce il coordinamento all'interno di un modello regionale unitario in relazione alle diverse esigenze e specializzazioni produttive dei territori e dei comparti produttivi.
	3. Le APEA sono finalizzate alla promozione e allo sviluppo di attività economiche agroindustriali, artigianali e industriali i cui processi sono gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, una qualità ambientale complessivamente elevata unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale.
	4. Le APEA sono dotate di un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti e sono caratterizzate da infrastrutture e servizi gestiti in modo unitario e integrato, idonei a garantire:
	<ul> <li>a) la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;</li> <li>b) la tutela della salute e della sicurezza;</li> </ul>
	c) la riduzione delle pressioni ambientali, ivi compresi la corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, l'uso sostenibile delle risorse, nonché il risparmio e l'efficienza energetica;
	d) le modalità sostenibili per la logistica, l'accessibilità e la mobilità interna ed esterna;
	5. Al fine di privilegiare e potenziare lo sviluppo delle APEA attraverso la promozione di processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente, il CORAP provvede alla definizione e proposizione di un regolamento, soggetto all'approvazione della Giunta regionale, per la definizione dei criteri generali e dei parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle APEA, con particolare riguardo:
	a) all'insediamento prioritario di APEA in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali;

	,
	b) alle forme di gestione unitaria, da parte
	di soggetti pubblici o privati, delle
	infrastrutture e dei servizi;
	c) alla qualificazione e riqualificazione
	delle aree, in relazione alla dotazione di
	infrastrutture e di sistemi necessari al fine
	di garantire la tutela della salute, della
	sicurezza e dell'ambiente per quanto
	attiene, in modo specifico, al
	mantenimento e al miglioramento della
	qualità dell'aria, alla minimizzazione degli
	impatti acustici, alla riduzione dei livelli dei
	campi elettrici e magnetici, alla gestione
	delle acque superficiali e sotterranee, alla
	gestione dei rifiuti, al contenimento del
	consumo del suolo, al controllo delle
	emissioni inquinanti, nonché
	all'ottimizzazione dell'efficienza energetica;
	d) alla qualità progettuale degli
	interventi, con particolare attenzione
	all'inserimento paesaggistico, al raccordo
	geomorfologico, alle sistemazioni esterne e
	all'omogeneità degli interventi edilizi;
	e) alle modalità per favorire
	l'implementazione di sistemi di gestione
	ambientale, anche di area, e la loro
	successiva certificazione.
	6. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto
	legislativo 112/1998, gli impianti produttivi
	localizzati nelle APEA sono esonerati
	dall'acquisizione delle autorizzazioni
	concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi
	presenti. La responsabilità
	dell'acquisizione di tali atti resta a carico
	dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.
	7. Gli agglomerati e le aree industriali di competenza del CORAP costituiscono
	aree industriali ai sensi dell' articolo 26 del
	decreto legislativo 112/1998 e possono
	costituire aree produttive ecologicamente
	attrezzate, se coerenti con le disposizioni del
	regolamento di cui al comma 5.
	Art.22
	(Abrogazione di norme)
Art.26	( 3
Norme transitorie.	
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in	
vigore della presente legge, il Presidente della	
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore	
all'industria, delibera lo scioglimento degli	
and the second desired to second desired desir	

Organi ordinari già esistenti e, contestualmente, nomina un Commissario straordinario che provvede fino alla nomina dei nuovi Consigli di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi:

- a) alla gestione dei Consorzi;
- b) alla redazione dell'inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici;
- c) alla stesura di una relazione sullo stato delle attività e passività;
- *d)* all'adeguamento dello statuto dei Consorzio alle norme della presente legge.
- 2. I Commissari dei Consorzi di amministrazione straordinaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono e svolgono le medesime funzioni dei Commissari di cui al precedente comma 1.
- 3. I Commissari di cui ai precedenti commi adottano, nel termine di cento giorni dalla nomina di cui al comma 1, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell'assemblea generale dei Consorzi, che deve essere insediata entro i successivi trenta giorni.
- 4. L'assemblea generale, costituita ai sensi del precedente comma, provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione.
- 5. Nelle more dell'attuazione della presente legge, i Consorzi la cui durata scade prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno. Il ricostituito "Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme" prosegue senza soluzione di continuità tutte le attività e rapporti in essere di competenza del già esistente "Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Lamezia Terme", - la cui procedura di liquidazione, per l'effetto, viene sospesa -, continuando ad operare sul territorio di pertinenza di quest'ultimo, utilizzando a tal fine: i locali dell'attuale sede, il personale dipendente - nella posizione in godimento alla data della presente legge, nonché i beni strumentali, le infrastrutture e le opere di urbanizzazione, tuttora esistenti.
- 6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere istituiti nuovi Consorzi in aree con almeno 150.000 abitanti che abbiano vocazione industriale. I soggetti proponenti (Comuni, Province, Enti pubblici e soggetti privati) dovranno garantire al costituendo Consorzio un patrimonio in beni e

**Abrogato** 

in risorse pari almeno a 100 miliardi di cui il 40	
per cento in risorse finanziarie. La Giunta	
regionale, previo parere vincolante della	
competente Commissione consiliare, procederà	
all'approvazione.	
()	()